



COMUNE DI BERNAREGGIO  
Provincia di Milano

**CONVENZIONE PER IL  
FUNZIONAMENTO DEL  
SERVIZIO DI SCUOLA  
MEDIA STATALE TRA I  
COMUNI DI  
BERNAREGGIO E  
AICURZIO  
(art.24 Legge 142/90)**

Approvata con delibera C.C. n. 69 del 14/11/1997

L'anno millenovecentonovantasette, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella residenza municipale di Bernareggio, tra il Comune di Bernareggio (c.f. \_\_\_\_\_) rappresentato dal Sindaco Serena Agostini nata a Merate il \_\_\_\_\_, domiciliata per la carica presso la sede municipale, il Comune di Aicurzio (c.f. \_\_\_\_\_) rappresentato dal Sindaco Crippa Giuseppe \_\_\_\_\_ Sindaco nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

## **PREMESSO**

- che il Consiglio scolastico provinciale di Milano, con delibera n°200 del 18.6.1997, ha espresso parere favorevole alla soppressione della sezione staccata di Aicurzio ed al trasferimento delle classi residue presso la sede centrale di Bernareggio;
  - che le due Amministrazioni hanno concordato di stipulare una Convenzione per stabilire la partecipazione annua del Comune di Aicurzio, alle spese ordinarie di gestione, rapportata al numero degli alunni che frequenteranno la scuola di Bernareggio.
- Richiamato l'art.24 della Legge 142/90.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1** – La presente convenzione disciplina il funzionamento e lo sviluppo del servizio di scuola media tra i Comuni di Bernareggio e di Aicurzio, con particolare riferimento alla ripartizione delle spese ordinarie di gestione.

**ART. 2** – La durata della presente convenzione viene fissata in anni cinque, a decorrere dalla data della stipula.

La stessa potrà essere rinnovata con apposito atto deliberativo degli enti interessati. Il recesso della stessa potrà avvenire in qualsiasi momento per motivata determinazione di una delle parti, da manifestarsi con deliberazione consiliare. In tal caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza, previa comunicazione all'altro Ente della deliberazione di recesso, dopo la chiusura dell'anno scolastico in corso. Il Comune recedente resta in ogni caso obbligato finanziariamente fino alla chiusura dell'esercizio in corso.

**ART. 3** – Gli oneri posti in convenzione sono quelli riguardanti:

1. le spese di manutenzione ordinaria;
2. le spese relative ad acqua, illuminazione, riscaldamento, gestione aree verdi;
3. le spese straordinarie di ristrutturazione correlate all'ingresso degli alunni di Aicurzio nell'anno scolastico 1997/98;
4. le spese di gestione della mensa scolastica: luce, gas, acqua, telefono, manutenzione e rinnovo impianti di cucina e vettovaglie.
5. le spese per i pasti della mensa.

I contraenti possono inoltre concordare iniziative tra i due Enti e relative al funzionamento della scuola, da presentare alle autorità scolastiche competenti.

**ART. 4** – Gli oneri citati all'art.3 sono ripartiti tra i Comuni convenzionati in ragione del rispettivo numero di iscritti alla scuola media alla data del 30 settembre dell'anno scolastico di riferimento. Per le spese inerenti la mensa, il riparto avverrà sulla base del numero di iscritti al predetto servizio. Dette spese devono essere anticipate dal Comune di Bernareggio. Per il primo anno della convenzione, la quota a carico del Comune di Aicurzio deve essere versata entro il 30 luglio immediatamente successivo alla chiusura dell'anno scolastico, previo riparto di fine esercizio effettuato a cura del Comune di Bernareggio.

Dall'anno scolastico successivo, il Comune di Aicurzio deve versare entro il 15 dicembre, una quota pari al 40% della partecipazione relativa all'anno scolastico precedente. Il saldo a conguaglio dell'anno scolastico in corso, deve essere versato entro il 30 luglio successivo.

In ordine alle spese per i pasti della mensa scolastica, la quota relativa agli alunni del Comune di Aicurzio, deve essere versata dal medesimo al Comune di Bernareggio con cadenza mensile, entro il trentesimo giorno del mese successivo.

La quota a carico del Comune di Aicurzio deve essere comunicata allo stesso con cadenza mensile.

Le modalità di pagamento dei pasti da parte dei propri cittadini, sono stabilite autonomamente dal Comune di Aicurzio

**ART. 5** – Le tariffe applicate per il servizio mensa saranno determinate annualmente dal Comune di Bernareggio. I non residenti a Bernareggio non potranno beneficiare degli sconti eventualmente accordati dal medesimo Comune a favore di propri cittadini. E' fatta salva la possibilità del Comune di Aicurzio di stabilire autonomamente ogni eventuale sconto o ribasso a favore dei propri cittadini.

**ART. 6** – L'organizzazione e le spese del trasporto alunni sono a carico dei due Comuni, ciascuno per la parte di competenza.

**ART. 7** – In relazione al disposto dell'art.24, comma 2, della Legge 142/90, gli Enti contraenti effettueranno riunioni periodiche, con cadenza almeno semestrale, per problemi di ordinaria e straordinaria amministrazione. Alle riunioni partecipano i Sindaci dei due Comuni o loro delegati.

**ART. 8** – La risoluzione di eventuali controversie derivanti dal presente atto, con particolare riferimento al riparto delle spese, verrà affidata a un collegio arbitrale composto dai segretari comunali e dai ragionieri dei Comuni convenzionati. In caso di impossibilità a definire la vertenza, il problema dovrà essere demandato a un incontro tra i due Sindaci.

**ART.9** – Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei due Enti convenzionati

**ART.10** – L'inventario dei beni mobili e immobili deve essere tenuto a cura del Comune di Bernareggio, proprietario e responsabile della struttura e di tutti i beni mobili ivi contenuti.

I beni mobili provenienti dal Comune di Aicurzio sono detenuti dalla scuola media a titolo di comodato (art.1803 e ss del codice civile).

**ART.11** – Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla Legge 142/90 ed alle vigenti disposizioni in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO DEL COMUNE DI BERNAREGGIO**

**IL SINDACO DEL COMUNE DI AICURZIO**